

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI "MISURA SOSTEGNO" E/O "MISURA SERVIZI" A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI AD ALTO E BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DI PERSONE CON DISABILITÀ E NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO E MOLTO ELEVATO

PIANO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2025-2027
Ai sensi della D.G.R. N. XII/6320 del 15.06.2026 di Regione Lombardia

ART. 1 – OGGETTO

Il presente documento stabilisce, per l'esercizio 2025-2027, i criteri d'accesso per gli interventi a favore delle persone non autosufficienti assistite al domicilio: "Misura Sostegno" e "Misura Servizi".

Tali Misure, di seguito dettagliate, si rivolgono a persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale e persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato (**ex Misura B1**) e a persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato (**ex Misura B2**).

Nello specifico sono previste:

A) **MISURA SOSTEGNO** – consiste nell'erogazione di contributi economici mensili, finalizzati a favorire il mantenimento al domicilio della persona e a sostenere il nucleo familiare nel carico assistenziale (**ex Misura B2**).

I contributi di seguito descritti sono alternativi e non sono cumulabili (l'uno esclude l'altro):

- **Contributo per il caregiver familiare*** – per la persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale e per la persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato il contributo è pari a **€ 100,00/mese**.
Al momento della compilazione della domanda andranno indicati obbligatoriamente i dati del caregiver familiare di riferimento: il nominativo, il grado di parentela/affinità, la descrizione delle prestazioni assicurate dallo stesso da sostenere con il buono previsto da tale misura.
- **Contributo per il personale di assistenza regolarmente impiegato** – il contributo economico è corrisposto a titolo di sostegno per la permanenza a domicilio della persona in concorso alle spese sostenute per il personale di assistenza regolarmente impiegato. Si considera regolarmente impiegato il personale di assistenza assunto direttamente dalla persona non autosufficiente/famiglia con regolare contratto oppure quello fornito da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale o da operatore a prestazione professionale.
Per la persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale e persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato il contributo è riconosciuto fino ad un importo massimo di **€ 400,00/mese** (a seconda della tipologia del contratto attivo) anche in presenza di caregiver familiare.
- **Contributo assegno di autonomia** – per la persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato si tratta di una quota alternativa e non cumulabile al contributo mensile in presenza di assistente personale regolarmente impiegato per contribuire alle spese sostenute in assenza del supporto del caregiver. Al fine di sostenere le progettualità di vita indipendente a favore di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato ed elevato è possibile riconoscere l'Assegno di autonomia, fino ad un importo massimo di € 800,00/mese. In alternativa ai buoni sociali di cui sopra, alle persone con disabilità grave, che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato e in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.Vi, può essere riconosciuto un buono sociale mensile fino ad un **massimo di € 800,00**.

La definizione del contributo economico cui potrà accedere la persona è l'esito della valutazione multidimensionale del bisogno della stessa, strettamente connesso e funzionale al suo progetto individuale/PAI/Progetto di vita. I contributi sono attivabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**Il Caregiver Familiare è "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18" (art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, richiamato altresì nella L.R. n. 23 del 22/11/22. Il caregiver familiare è colui/colei che partecipa attivamente all'attuazione del piano assistenziale, pertanto, dev'essere in grado di assistere la persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato, secondo le proprie capacità. In questa programmazione, è ancora contemplata la possibilità di erogazione di natura economica al caregiver familiare se inserito nel Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato e coinvolto attivamente nell'attuazione dei piani di assistenza, quindi rientrante nei servizi offerti alla persona. In questo esercizio si confermano gli strumenti di erogazione già previsti nel corso del 2022 e volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza della persona con disabilità. In caso di religiosi/e con disabilità gravissima che hanno eletto la propria dimora in conventi e comunità religiose, la figura del caregiver familiare può essere identificata con una consorella o un confratello".*

B) MISURA SERVIZI – In linea con gli indirizzi programmatici definiti dal PNNA 2022–2024 e confermati anche dal nuovo PNNA 2025–2027, il presente programma è volto a delineare e rafforzare un sistema integrato di interventi capace di sostenere in modo complessivo i percorsi individuali, promuovendo contesti di offerta inclusivi e orientati alla piena realizzazione dei progetti di vita delle persone.

Gli interventi integrativi possono essere richiesti solo da chi richiede il contributo per il caregiver familiare.

- **Interventi integrativi sociali** – Tali progettualità hanno la finalità di:
 - ✓ creare occasioni di incontro e condivisione implementando la relazione con gli altri in contesti di vita ordinari;
 - ✓ sviluppare attività per promuovere la convivialità come modo di stare insieme e condividere un senso di appartenenza;
 - ✓ incrementare le risorse personali potenziando l'empowerment soggettivo;
 - ✓ migliorare i comportamenti, le competenze, le capacità e le abilità ampliando l'autonomia personale.

Tali azioni, sviluppate anche in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, sono finalizzate in particolare a:

1. offrire supporto e sollievo ai caregiver familiari, anche attraverso servizi mirati e flessibili: il sistema di interventi prevede l'attivazione di servizi personalizzati e modulabili in base ai bisogni specifici della famiglia, come l'assistenza domiciliare, i servizi di sollievo temporaneo (respiro) e il supporto psicologico favorendo la creazione di reti di supporto formali e informali (es. Gruppi mutuo aiuto) che riducano l'isolamento e migliorino la capacità di gestione delle situazioni di cura;
2. favorire il benessere complessivo e il miglioramento della qualità della vita delle persone non autosufficienti con disabilità e anziane: le azioni dovranno essere orientate a garantire una presa in carico globale della persona, valorizzandone l'autonomia residua e promuovendo la partecipazione alla vita sociale. In quest'ottica, potranno essere sviluppati interventi di carattere sociale anche integrati a quelli sociosanitari, servizi domiciliari e semiresidenziali, nonché iniziative di inclusione sociale e di sostegno alle attività quotidiane.
3. offrire - nell'arco del triennio della presente programmazione - strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti: l'obiettivo è promuovere trasparenza, regolarità dei rapporti di lavoro e qualità dell'assistenza erogata.

Gli interventi integrativi sociali sono erogati dall'Ambito Territoriale, o dall'ente individuato dallo stesso, purché in possesso di esperienza e delle figure professionali necessarie al raggiungimento delle finalità di cui sopra. Possono essere enti già fornitori dell'Ambito territoriale/Comune o essere individuati mediante apposita procedura di accreditamento.

ART. 2 – DESTINATARI, CRITERI DI ACCESSO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sono considerate **persone con disabilità** le persone di età compresa tra 0 e 69 anni.

Sono considerate **persone anziane** le persone che hanno compiuto 70 anni.

Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 1 le persone non autosufficienti, assistite al proprio domicilio, con disabilità o anziane, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti in uno dei sette Comuni dell'Ambito di Castellanza (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona);
- con compromissione, singola o plurima, che ne riduca l'autonomia personale, correlata all'età e tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 104/1992 e/o beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui alla Legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge 508/1988, oppure definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e/o con certificato della condizione di disabilità di cui al D.lgs 62/2024.
- con i seguenti valori ISEE* di riferimento:
 - Isee sociosanitario fino a un massimo di 25.000 euro (adulti e anziani);
 - Isee ordinario in caso di minori fino a un massimo di 40.000 euro.

(*ISEE corrente: riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi.

ISEE prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per persone adulte: viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori, come già accennato, potrebbe pertanto fare nucleo a sé.

ISEE prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni: aai fini dell'accesso a prestazioni per i minori rileva la condizione economica di entrambi i genitori, a meno di casi particolari. Viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo (genitore coniugato o con altri figli fatti con persona diversa dall'altro genitore; legale separazione etc.). Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell'altro genitore o costituzione di un'altra famiglia) da quella in cui l'altro genitore naturale ha semplicemente altra residenza anagrafica. Del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare si tiene conto integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente. Fonte: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali).

La domanda di accesso alla valutazione è resa sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e deve essere presentata, sia dalle persone in continuità sia da quelle di nuovo accesso all'Ambito di riferimento, corredata da specifica documentazione secondo le modalità previste dall'Avviso.

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE DOMANDE

Il richiedente (o un familiare o chi ne garantisce la protezione giuridica) in possesso dei requisiti di cui al paragrafo Destinatari, dovrà presentare istanza all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona secondo le seguenti modalità:

- Consegna a mano, presso la sede dell'Azienda - Piazza Gabardi 3 – 21058 Solbiate Olona (VA); **previo appuntamento telefonando al numero 0331.502118**;
- tramite PEC all'indirizzo amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it, indicando come oggetto **“Nuova domanda ex Misura B2”**. L'invio può essere effettuato sia da un indirizzo PEC sia da un normale indirizzo e-mail.

Alla domanda, scaricabile dal sito www.aziendaspecialemedioolona.it, si dovranno allegare:

- Copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente e/o del beneficiario in corso di validità (se diverso dal richiedente);
- Copia della documentazione completa che attesti almeno uno dei seguenti requisiti:
 - Certificazione di disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, art. 3 comma 3;
 - Indennità di accompagnamento (L. n. 18/1980 e smi, L. 508/88);
 - Valutazione di non autosufficienza secondo i criteri dell'allegato 3 del DPCM 159/2013;
 - Certificazione della condizione di disabilità ad esito del procedimento di valutazione di base (D.Lgs 62/2024);
- Copia cartacea dei riferimenti del conto corrente e dell'IBAN **del beneficiario** (ad eccezione dei minori).

Nel caso in cui si avanzi domanda per il "buono personale assistenza" è necessario allegare copia del contratto stipulato in cui sia esplicitato il monte ore settimanale lavorativo oppure la ricevuta INPS della "Denuncia rapporto di lavoro domestico".

Le domande possono essere presentate dal giorno 16.09.2026 al giorno 30.11.2026

Eventuali integrazioni documentali dovranno pervenire entro il giorno 30.11.2026.

Non verranno accettate domande pervenute oltre i termini stabiliti e sopra riportati.

La decorrenza del beneficio per le nuove istanze corrisponde alla data di conclusione delle procedure di valutazione.

MISURA B1

Le ASST sono responsabili della presa in carico delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato e delle persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale (ex Misura B1), dalle quali ricevono ed istruiscono le istanze di accesso alla valutazione e sono titolari del processo di valutazione multidimensionale e di definizione, aggiornamento e monitoraggio del progetto individuale, in modo coordinato ed integrato con gli Ambiti territoriali sociali.

Le ASST partecipano al processo di valutazione multidimensionale e di definizione, aggiornamento e monitoraggio del progetto individuale condotto dagli Ambiti territoriali sociali per le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato e delle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale.

Per la realizzazione del Progetto Individuale, la ASST propone l'attivazione degli strumenti di assistenza indiretta (Misura Sostegno-contributo economico) ed assistenza diretta (Misura Servizi-Interventi integrativi sopramenzionati, gestiti in collaborazione con l'Ambito) e il relativo budget complessivo teorico.

Non è prevista presentazione di istanza (interventi integrativi) direttamente all'Ambito.

Alle persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale e alle persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato è garantito l'accesso agli interventi integrativi sociali se assistiti dal solo caregiver familiare che assicura il lavoro di cura.

Per l'attivazione dei suddetti interventi, purché inseriti nella programmazione territoriale dell'Ambito di appartenenza, è previsto un budget complessivo calcolato sulla base dei mesi di effettiva presa in carico.

L'importo riconoscibile per singolo progetto riferito:

- alla persona anziana non autosufficiente ad alto bisogno assistenziale è di **€ 150,00/mese** fino a un massimo di € 1.800,00/anno (per 12 mesi di presa in carico);
- ai minori e adulti con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato è di **€ 65,00/mese** fino a un massimo di € 780,00/anno (per 12 mesi di presa in carico).

Si conferma l'utilizzo del "*budget di progetto*" – calcolato sulla base dei mesi previsti di Presa in carico – al fine di rendere la proposta più aderente e flessibile al progetto complessivo della persona e all'evoluzione nel tempo delle sue necessità.

ART. 3 – INCOMPATIBILITÀ E SOSPENSIONI

Le misure sono finalizzate a garantire la permanenza al domicilio della persona non autosufficiente. In linea generale vige il principio che vieta il doppio finanziamento, escludendo, pertanto, l'utilizzo di fondi diversi per finanziare la stessa tipologia di intervento.

Le misure sono **incompatibili** con:

- accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità, CA, strutture residenziali di salute mentale) anche nei casi di completa solvenza;
- presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
- presa in carico in Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali maggiori o uguali a 18 ore/settimana (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE, presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno ex DGR n. 3239/2012).

Inoltre, la **"Misura Sostegno" è incompatibile** nei seguenti casi:

- Home Care Premium/INPS HCP, per il contributo per l'assistente familiare;
- Quota di contributo previsto dalla Prestazione Universale di cui agli artt. 34-36 del D.lgs n. 29/2024.

ART. 4 – IMPORTO DEGLI INTERVENTI

I contributi di seguito descritti sono alternativi e non sono cumulabili.

A) CONTRIBUTO PER IL CAREGIVER FAMILIARE ("MISURA SOSTEGNO")

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, a decorrere dal 01.01.2027 e fino al 31.12.2027, è pari a **€ 100,00/mese**.

B) CONTRIBUTO PER IL PERSONALE DI ASSISTENZA REGOLARMENTE IMPIEGATO ("MISURA SOSTEGNO")

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, a decorrere dal 01.01.2027 e fino al 31.12.2027, è definito secondo i seguenti criteri:

Ore settimanali personale regolarmente assunto			
0-9 ORE	10-24 ORE	25-40 ORE	41-54 ORE
€ 100,00/mese	€ 200,00/mese	€ 300,00/mese	€ 400,00/mese

C) CONTRIBUTO ASSEGNO DI AUTONOMIA ("MISURA SOSTEGNO")

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, a decorrere dal 01.01.2027 e fino al 31.12.2027, è definito secondo i seguenti criteri:

Ore settimanali personale regolarmente assunto			
0-9 ORE	10-24 ORE	25- 40 ORE	41 - 54 ORE
€ 200,00/mese	€ 600,00/mese	€ 700,00/mese	€ 800,00/mese

D) INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI ("MISURA SERVIZI")

L'importo riconoscibile per singolo Progetto Individuale **è fino a un massimo di € 1.800/anno**.

I richiedenti avranno la facoltà, in fase di compilazione della domanda, di indicare, mediante apposita selezione, gli interventi integrativi di interesse.

Successivamente, al termine della pubblicazione delle graduatorie, sarà onere dei richiedenti contattare direttamente l'Azienda per l'attivazione degli interventi stessi e la definizione del progetto che verrà effettuata in collaborazione con l'assistente sociale comunale.

Gli interventi inseriti nei singoli Progetti individuali potranno essere realizzati 12 mensilità, a decorrere dal 01.01.2027 e fino al 31.12.2027.

Al fine di garantire l'effettiva fruibilità degli interventi integrativi e consentire l'accesso a chi ne ha reale necessità, l'attivazione degli interventi – o quantomeno la stesura del relativo progetto – dovrà avvenire entro il 30.04.2027.

È fatta salva la possibilità, previo accordo con l'Assistente Sociale di riferimento, di mantenere l'ammissione al beneficio senza immediata attivazione degli interventi, a condizione che il beneficiario (entro il 30.04.2027) sottoscriva un apposito patto di impegno alla fruizione degli interventi nel periodo estivo, anche presso i centri estivi, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato.

Coloro che, alla suddetta data, **non** avranno attivato gli interventi non potranno più beneficiarne e si procederà allo scorrimento della graduatoria, i cui beneficiari avranno tempo, a loro volta, fino al 31.08.2027 per comunicare la loro volontà di attivare gli interventi integrativi, con scadenza il 31.12.2027.

ART. 5 – GRADUATORIE NUOVE ISTANZE

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Castellanza, alla ricezione delle domande, avvierà un'istruttoria finalizzata a verificare la completezza della stessa e a riscontrare eventuali documenti mancanti o incompleti. Qualora venissero verificate inesattezze o necessità di chiarimenti, l'Azienda provvederà a contattare direttamente l'utente per richiedere le dovute integrazioni o delucidazioni.

Si procederà inoltre alla formulazione di graduatorie separate per tipologia di intervento e beneficiario.

Le graduatorie saranno pubblicate, come previsto da normativa, entro il termine del 21.12.2026.

I punteggi attribuiti a ciascuna istanza determineranno l'ordine di inserimento nella graduatoria di appartenenza. A parità di punteggio, ha priorità l'ISEE più basso. Qualora il valore ISEE più basso risulti identico per più richiedenti, per gli anziani avrà priorità chi ha maggiore età anagrafica, per i disabili (adulti e minori) il beneficiario che non frequenta centri diurni (per un orario inferiore alle 18 ore), quindi il beneficiario che frequenta centri diurni sostenendo la retta senza contributo da parte del Comune. In caso di ulteriore parità si procederà alla ripartizione proporzionale delle risorse disponibili tra tutti i soggetti aventi diritto a "pari merito", in graduatoria.

Ad ogni istanza verrà attribuito un punteggio che sarà determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori come di seguito individuati:

A) Valore ISEE	
Fasce	Punti
€0-€3.000,00	100
€ 3.000,01- €6.000,00	90
€6.000,01 -€ 9.000,00	80
€ 9.000,01 – €12.000,00	70
€ 12.000,01 – € 15.000,00	60
€ 15.000,01 – €18.000,00	50
Oltre € 18.000,01 sino alla soglia	40

Verranno finanziate le domande in possesso dei requisiti in relazione alle risorse destinate a ogni intervento, così come previsto nel Programma Operativo dell'Ambito Territoriale, e comunque fino ad esaurimento del fondo. Qualora dopo l'approvazione della graduatoria si verificasse un residuo di risorse, le stesse potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria nell'ambito dello stesso strumento o nelle modalità consentite da Regione Lombardia.

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Piazza N.H. Gabardi, 3- 21058 Solbiate Olona - 21053

Telefono 0331 1660083

PEC amministrazione@pec.aziendaspecialemediolona.it

I Comuni di residenza e i beneficiari si faranno carico di avvisare tempestivamente l'Ufficio di Piano di ogni cambiamento del profilo del beneficiario per gli opportuni provvedimenti.

Il Progetto Individuale

In esito alla valutazione multidimensionale, le ASST e gli Ambiti sociali territoriali procedono alla stesura del Progetto Individuale o al relativo aggiornamento, incluso il budget di progetto, tenendo conto dei diversi ambiti e dimensioni di vita, cui fanno riferimento i bisogni, le aspettative e i desideri della persona e della sua famiglia, tra cui in particolare la salute, l'istruzione, la formazione, il lavoro, la mobilità, la casa, la socialità.

Specificatamente per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo Dopo di Noi, ecc.

Per la realizzazione della valutazione multidimensionale, l'equipe integrata Ambito /ASST, potrà effettuare **una visita domiciliare** per conoscere la situazione familiare, abitativa, ambientale del potenziale beneficiario. Tale passaggio è raccomandato ai fini della definizione del Progetto Individuale di Assistenza.

Il Progetto Individuale, essendo funzionale alla presa in carico, dev'essere condiviso e sottoscritto da:

- un rappresentante del Comune/Ambito;
- persona/famiglia – o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- responsabile del progetto (case manager);
- un rappresentante della ASST, ove ne ricorra la necessità in relazione alle condizioni sanitarie o sociosanitarie rilevate.

ART. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Verrà inviata una comunicazione via e-mail a tutte le persone inserite in graduatoria (nuove istanze) con una delle seguenti specifiche riferite all'esito della domanda:

- **AMMESSA E FINANZIATA;**
- **AMMESSA E NON FINANZIATA:** la domanda è risultata ammissibile in quanto in presenza di requisiti, ma i fondi disponibili sono esauriti;
- **AMMESSA E FINANZIATA PARZIALMENTE:** a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, verrà erogata solo una parte del contributo previsto;
- **NON AMMESSA:** la domanda non possiede i requisiti necessari previsti dal presente Bando.

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona provvederà all'erogazione del beneficio, con cadenza trimestrale posticipata entro il trenta del mese successivo, per **12 mensilità, riconoscendo il beneficio a decorrere dal 01.01.2027 al 31.12.2027**.

Il contributo spettante sarà accreditato sull'IBAN intestato al beneficiario della Misura.

Qualora non venga fornito l'IBAN del beneficiario, ma solo quello del richiedente, sarà necessario ai fini del riconoscimento del beneficio, provvedere all'apertura di un conto conforme alla richiesta.

Nel caso di minori, il contributo potrà essere accreditato su IBAN intestato ai genitori o a chi ne esercita la tutela giuridica.

Nel caso di decesso, sarà necessario consegnare contestualmente alla comunicazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eredi.

ART. 8 – VERIFICA, MONITORAGGIO ED EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Piazza N.H. Gabardi, 3- 21058 Solbiate Olona - 21053

Telefono 0331 1660083

PEC amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona effettuerà un controllo per verificare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati su un campione non inferiore al **5%** delle istanze presentate.

I beneficiari selezionati sono tenuti, qualora richiesto, a produrre la documentazione completa in ogni sua parte; in caso di mancata presentazione della stessa, l'Amministrazione si riserva di valutare la sospensione o l'interruzione del contributo e/o degli interventi concessi.

In caso di accertamento di **non veridicità sostanziale dei dati dichiarati**, verrà segnalato d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e si procederà alla revoca del beneficio concesso ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Il beneficio verrà definitivamente sospeso in caso di **decesso del beneficiario**, cessazione del rapporto di lavoro del personale dedicato e qualora non si proceda ad una nuova assunzione, mancato rispetto, da parte del beneficiario di quanto previsto e sottoscritto nel Progetto Assistenza Individuale e/o ricovero in via definitiva presso una struttura residenziale.

Successivamente a tale comunicazione, il beneficio decade secondo le indicazioni che seguono:

- dal primo giorno del mese in corso, qualora l'accadimento si verificasse entro il 15 del mese stesso;
- dal primo giorno del mese successivo qualora l'accadimento si verificasse dal 16 del mese.

Inoltre, il buono verrà definitivamente sospeso anche nel caso di attivazione di altro beneficio/misura incompatibile con il presente sostegno e con trasferimento in altra Regione.

I beneficiari e/o soggetti richiedenti **hanno l'obbligo di comunicare al Comune di residenza e/o all'Azienda Speciale Consortile Medio Olona ogni variazione relativa alla perdita dei requisiti di accesso.**

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679.

I **Titolari** del trattamento dei dati sono:

- **Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona** con sede in Piazza Gabardi n. 3, 21058 Solbiate Olona (VA), che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it;

- **Comune di residenza della persona** con disabilità che presenta istanza di accesso.

Il **Responsabile** della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: paolo.tiberi@sinetinformatica.it. 5 Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona – Piazza Gabardi 3 – 21058 Solbiate Olona (VA) Tel. 0331.502118 - e-mail: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it , Sito web: www.aziendaspecialemedioolona.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità **di accesso all'intervento indicato con la presente domanda** e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico (ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i diritti dell'interessato, in particolare, con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i suoi diritti, l'interessato potrà rivolgersi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Può essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità. I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.